



## Statistiche in breve

A cura del Coordinamento Generale  
Statistico Attuariale

Maggio 2024

### Gestione Dipendenti Pubblici: Pensioni vigenti all'1.1.2024 e liquidate nel 2023

Il numero delle pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), vigenti al 1° gennaio 2024 (Tavola 1), è pari a 3.137.572, in aumento rispetto all'anno precedente, in cui ammontava a 3.107.983 pensioni, dello 0,9%; l'importo complessivo annuo delle pensioni (importo complessivo mensile moltiplicato 13) è di 90.129 milioni di euro, con incremento percentuale del 8,2% rispetto all'anno 2023, in cui l'importo risultava di 83.318 milioni di euro.


Tavola 1. PENSIONI VIGENTI E IMPORTI AL 1° GENNAIO PER CASSA

CASSA	2023			2024		
	Numero pensioni	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	Importo medio mensile
C.P.D.E.L.	1.186.923	27.033,9	1.752,04	1.196.950	29.196,6	1.876,30
C.P.I.	16.840	347,3	1.586,25	16.949	370,7	1.682,60
C.P.S.	89.392	5.629,8	4.844,49	91.739	6.054,9	5.077,00
C.P.U.G.	3.316	76,3	1.768,89	3.348	83,2	1.912,50
C.T.P.S.	1.811.512	50.230,6	2.132,97	1.828.586	54.424,0	2.289,50
<b>Totale</b>	<b>3.107.983</b>	<b>83.317,8</b>	<b>2.062,13</b>	<b>3.137.572</b>	<b>90.129,4</b>	<b>2.209,70</b>

N.B. Nella presente Tavola e nelle successive, per effetto degli arrotondamenti, non è sempre stato possibile realizzare la quadratura verticale o orizzontale e i totali possono non corrispondere alla somma delle rispettive componenti

La ripartizione per Cassa delle pensioni vigenti all'1.1.2024 (Figura 1) evidenzia che il 58,3% dei trattamenti pensionistici è erogato dalla C.T.P.S., seguita dalla C.P.D.E.L. con il 38,1%; le altre Casse rappresentano complessivamente il 3,6% del totale. Con riferimento all'importo complessivo annuo, risulta che il 60,4% è a carico della C.T.P.S., che eroga importi medi mensili pari a 2.289,50 euro, il 32,4% a carico della C.P.D.E.L. con importi medi mensili di 1.876,30 e il rimanente 7,2% è erogato dalle altre Casse, con importi che variano da 1.682,60 euro mensili per la C.P.I. a 5.077 euro mensili per la C.P.S.

Figura 1. PENSIONI VIGENTI ALL'1.1.2024 PER CASSA



La Tavola 2 illustra la distribuzione per Cassa delle pensioni liquidate negli anni 2022 e 2023. Dall'analisi della Tavola si evidenzia che le pensioni liquidate sono diminuite nel 2023 rispetto all'anno precedente del 9,8%, passando da 151.208 nel 2022 a 136.418 nel 2023; gli importi medi mensili, che nel 2022 erano pari a 2.001,87 euro, sono pari a 2.083,44 nel 2023, con un incremento percentuale del 4,1%.

Tavola 2. PENSIONI LIQUIDATE DISTINTE PER CASSA


CASSA	2022 <sup>(1)</sup>			2023		
	Numero pensioni	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	Importo medio mensile
C.P.D.E.L.	62.571	1.407,0	1.729,68	51.493	1.167,2	1.743,59
C.P.I.	593	11,9	1.545,08	543	10,7	1.518,56
C.P.S.	5.338	339,9	4.897,91	5.045	325,1	4.957,00
C.P.U.G.	204	5,1	1.926,28	172	4,4	1.972,99
C.T.P.S.	82.502	2.171,2	2.024,40	79.165	2.187,4	2.125,49
<b>Totale</b>	<b>151.208</b>	<b>3.935,1</b>	<b>2.001,87</b>	<b>136.418</b>	<b>3.694,8</b>	<b>2.083,44</b>

(1) I dati differiscono da quelli pubblicati precedentemente a seguito di revisioni e aggiornamenti degli archivi di estrazione

Tale diminuzione può essere imputata ad uno svuotamento delle generazioni pensionabili dovuta all'utilizzo, negli anni immediatamente precedenti, di anticipi pensionistici quali Quota 100 e 102 e al sempre maggiore ricorso da parte degli iscritti alle ex Casse Tesoro alle pensioni in cumulo ex L. 228/2012.

L'analisi delle pensioni liquidate nell'anno 2023 per Cassa (Figura 2) evidenzia che la C.T.P.S. eroga il 58% dei trattamenti pensionistici con una spesa complessiva pari al 59,2% del totale. Si nota che la Cassa C.P.S., a fronte di una numerosità del 3,7% del totale, eroga un importo annuo del 8,8 % della spesa complessiva.

Figura 2. PENSIONI LIQUIDATE NEL 2023 PER CASSA




Dalla Tavola 3, relativa alle pensioni vigenti all'1.1.2024 distinte per categoria e sesso, emerge che il 58,9% delle pensioni sono di anzianità/anticipate, con importo complessivo annuo pari a 58.921 milioni di euro; il 14,6% sono pensioni di vecchiaia con importo complessivo annuo di 15.047 milioni di euro; le pensioni di inabilità sono il 6,3% e il restante 20,2% è costituito, complessivamente, dalle pensioni erogate ai superstiti di attivo e di pensionato.

Tavola 3. PENSIONI VIGENTI ALL'1.1.2024 PER CATEGORIA, SOTTOCATEGORIA E SESSO

Categoria di pensione	Sottocategoria	Maschi	Femmine	Totale			
				Numero pensioni	% sul totale	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	% sul totale
Vecchiaia	Vecchiaia	195.677	262.589	458.266	14,6	15.046,6	16,7
	Anzianità/Anticipate	839.156	1.009.032	1.848.188	58,9	58.921,4	65,4
Inabilità	Inabilità	119.220	79.212	198.432	6,3	5.703,3	6,3
Superstite	Superstite da assicurato	29.693	91.284	120.977	3,9	1.678,9	1,9
	Superstite da pensionato	81.740	429.969	511.709	16,3	8.779,3	9,7
<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>1.265.486</b>	<b>1.872.086</b>	<b>3.137.572</b>	<b>100,0</b>	<b>90.129,4</b>	<b>100,0</b>

Nella ripartizione delle pensioni per categoria e sesso (Figura 3) si osserva che il 59,7% del totale dei trattamenti pensionistici è erogato alle femmine, contro il 40,3% erogato ai maschi. In tutte le categorie di pensione, eccetto la categoria delle pensioni di inabilità, si rileva una maggior presenza di pensionate sui pensionati, con differenziazione massima nelle pensioni ai superstiti in cui le femmine rappresentano il 16,6% del totale delle pensioni e i maschi il 3,6%.

Figura 3. DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2024 PER CATEGORIA E SESSO



La Tavola 4 illustra la distribuzione delle pensioni liquidate nel 2023 per categoria di pensione. Analogamente alle pensioni vigenti, la categoria delle pensioni di anzianità/anticipate è la più numerosa con il 44,2% del totale e importo complessivo annuo pari a 1.957,2 milioni di euro (53% del totale). Le pensioni ai superstiti rappresentano il 30,4% del totale come numero e il 18,2% come importo. Infine, le pensioni di vecchiaia sono tra il 22,1% come numero e il 25,8% come importo e quelle di inabilità sono circa il 3% sia nel numero sia nell'importo.


Tavola 4. PENSIONI LIQUIDATE NEL 2023 DISTINTE PER CATEGORIA E SESSO

Categoria di pensione	Sottocategoria	Maschi	Femmine	Totale			
				Numero pensioni	% sul totale	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	% sul totale
Vecchiaia	Vecchiaia	12.752	17.370	30.122	22,1	954,2	25,8
	Anzianità/Anticipate	30.000	30.239	60.239	44,2	1.957,2	53,0
Inabilità	Inabilità	2.850	1.775	4.625	3,4	113,0	3,1
	Superstite da assicurato	1.062	1.382	2.444	1,8	24,1	0,7
Superstite	Superstite da pensionato	9.368	29.620	38.988	28,6	646,3	17,5
<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>56.032</b>	<b>80.386</b>	<b>136.418</b>	<b>100,0</b>	<b>3.694,8</b>	<b>100,0</b>

Dalla Figura 4 si nota che la distribuzione per sesso e categoria delle pensioni liquidate ha una composizione analoga a quella delle pensioni vigenti con una

prevalenza del sesso femminile in tutte le categorie ad eccezione delle inabilità. Inoltre, le pensioni ai superstiti erogate alle femmine rappresentano il 22,7% del totale mentre quelle erogate ai maschi soltanto il 7,6%.

Figura 4. DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE PENSIONI LIQUIDATE NEL 2023 PER CATEGORIA E SESSO



La distribuzione per area geografica (Tavola 5) del numero delle pensioni vigenti all'1.1.2024 mette in evidenza che il maggior numero delle prestazioni è concentrato nell'area settentrionale della penisola con il 41% del totale nazionale, seguito dal 36,5% delle prestazioni erogate nell'area meridionale, isole comprese. Infine, l'Italia Centrale assume, con il 22,3%, il valore minimo.

Tavola 5. NUMERO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2024 PER SESSO E AREA GEOGRAFICA

AREA GEOGRAFICA	Maschi		Femmine		Totale	
	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale
Italia settentrionale	465.018	36,7	821.788	43,9	1.286.806	41,0
Italia centrale	287.949	22,8	411.035	22,0	698.984	22,3
Italia meridionale e isole	509.423	40,3	635.340	33,9	1.144.763	36,5
<b>Totale residenti in Italia</b>	<b>1.262.390</b>	<b>99,8</b>	<b>1.868.163</b>	<b>99,8</b>	<b>3.130.553</b>	<b>99,8</b>
Estero	3.096	0,2	3.923	0,2	7.019	0,2
<b>TOTALE</b>	<b>1.265.486</b>	<b>100,0</b>	<b>1.872.086</b>	<b>100,0</b>	<b>3.137.572</b>	<b>100,0</b>

La distribuzione degli importi di pensione (Tavola 6), distinti per area geografica e sesso, mette in evidenza che il 39,7% della spesa pensionistica complessiva della Gestione Dipendenti Pubblici viene erogata nell'Italia

setentrionale, contro il 36,5% dell'Italia meridionale ed isole ed il 23,6% dell'Italia centrale.

Tavola 6. IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2024 PER SESSO E AREA GEOGRAFICA

AREA GEOGRAFICA	Maschi		Femmine		Totale	
	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	% sul totale	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	% sul totale	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	% sul totale
Italia settentrionale	15.890	36,3	19.868	42,9	35.758	39,7
Italia centrale	10.640	24,3	10.632	22,9	21.272	23,6
Italia meridionale e isole	17.152	39,2	15.763	34,0	32.915	36,5
Esteri	99	0,2	85	0,2	184	0,2
<b>TOTALE</b>	<b>43.781</b>	<b>100,0</b>	<b>46.348</b>	<b>100,0</b>	<b>90.129</b>	<b>100,0</b>


Dall'analisi del numero delle pensioni vigenti all'1.1.2024 per sesso e regione (Tavola 7), si evidenzia che le regioni con il maggior numero di pensioni pubbliche sono la Lombardia e il Lazio rispettivamente con l'11,9% e l'11,2% del totale, seguite dalla Campania (9,4%) e dalla Sicilia (8,4%). Le regioni con il numero minore sono la Valle d'Aosta (0,3%), il Molise (0,7%) e la Basilicata (1,1%).

Tavola 7. NUMERO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2024 PER REGIONE E SESSO

REGIONE	Maschi		Femmine		Totale	
	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale
Piemonte	66.727	5,3	127.706	6,8	194.433	6,2
Val d'Aosta	3.034	0,2	5.081	0,3	8.115	0,3
Lombardia	123.539	9,8	250.924	13,4	374.463	11,9
Trentino Alto Adige	27.763	2,2	40.205	2,1	67.968	2,2
Veneto	89.758	7,1	138.691	7,4	228.449	7,3
Friuli Venezia Giulia	33.018	2,6	49.989	2,7	83.007	2,6
Liguria	40.796	3,2	63.413	3,4	104.209	3,3
Emilia Romagna	80.383	6,4	145.779	7,8	226.162	7,2
Toscana	82.092	6,5	125.240	6,7	207.332	6,6
Umbria	21.391	1,7	31.482	1,7	52.873	1,7
Marche	35.097	2,8	51.021	2,7	86.118	2,7
Lazio	149.369	11,8	203.292	10,9	352.661	11,2
Abruzzo	33.371	2,6	45.304	2,4	78.675	2,5
Molise	9.051	0,7	11.554	0,6	20.605	0,7
Campania	132.353	10,5	161.055	8,6	293.408	9,4
Puglia	100.486	7,9	118.261	6,3	218.747	7,0
Basilicata	14.560	1,2	19.905	1,1	34.465	1,1
Calabria	52.120	4,1	68.645	3,7	120.765	3,8
Sicilia	117.411	9,3	146.860	7,8	264.271	8,4
Sardegna	50.071	4,0	63.756	3,4	113.827	3,6
Esteri	3.096	0,2	3.923	0,2	7.019	0,2
<b>TOTALE</b>	<b>1.265.486</b>	<b>100,0</b>	<b>1.872.086</b>	<b>100,0</b>	<b>3.137.572</b>	<b>100,0</b>

Dalla Figura 5 risulta che le regioni con il più alto rapporto di femminilità sono la Lombardia (2,03) e il Piemonte (1,91), mentre la Puglia (1,18) e la Campania (1,22) presentano quello più basso.

Figura 5. RAPPORTO DI FEMMINILITA' DELLE PENSIONI VIGENTI ALL'1.1.2024



La Tavola 8 illustra la ripartizione delle pensioni vigenti per categoria e classe di età. Si evidenzia che per la categoria di vecchiaia e anzianità la classe con maggior numero di pensioni è quella 70-74 anni sia per i maschi che per le femmine, con pesi percentuali pari rispettivamente al 24,4% per i maschi e al 26,3% per le femmine. La classe più numerosa delle pensioni di inabilità è per i maschi quella 60-64 anni (21,8%), mentre per le femmine è quella 70-74 anni, con il 19,6%. Infine, per le pensioni ai superstiti la maggiore numerosità si rileva per i maschi nella classe 75 -79 anni mentre per le femmine tra 80 e 84 anni.

L'età media complessiva dei titolari di pensioni di vecchiaia e anzianità/anticipate è di circa ai 74,5 anni sia per i maschi che per le femmine; quella dei titolari di pensione di inabilità si discosta di quasi 5 anni tra i due sessi (69,9 per i maschi e 74,7 per le femmine); l'età media della categoria superstiti è molto differenziata tra i due sessi, essendo pari a 73 anni per i maschi e a 78,8 anni per le femmine.

Tavola 8. DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETÀ DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2024 PER CATEGORIA E SESSO

Classi di età	Vecchiaia e anzianità		Inabilità		Superstiti		Totale	
	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale
<b>Maschi</b>								
Minore di 60	18.098	1,7	20.097	16,9	15.030	13,5	53.225	4,2
da 60 a 64	96.482	9,3	25.968	21,8	7.342	6,6	129.792	10,3
da 65 a 69	208.728	20,2	22.545	18,9	11.063	9,9	242.336	19,1
da 70 a 74	252.628	24,4	16.699	14,0	16.460	14,8	285.787	22,6
da 75 a 79	209.022	20,2	11.356	9,5	20.227	18,2	240.605	19,0
da 80 a 84	140.102	13,5	9.054	7,6	19.104	17,1	168.260	13,3
da 85 a 89	77.984	7,5	6.976	5,9	13.941	12,5	98.901	7,8
90 e oltre	31.789	3,1	6.525	5,5	8.266	7,4	46.580	3,7
<b>TOTALE</b>	<b>1.034.833</b>	<b>100,0</b>	<b>119.220</b>	<b>100,0</b>	<b>111.433</b>	<b>100,0</b>	<b>1.265.486</b>	<b>100,0</b>
<i>Età media</i>	<i>74,4</i>		<i>69,9</i>		<i>73,0</i>		<i>73,9</i>	
<b>Femmine</b>								
Minore di 60	3.062	0,2	4.466	5,6	29.664	5,7	37.192	2,0
da 60 a 64	97.603	7,7	8.452	10,7	25.928	5,0	131.983	7,1
da 65 a 69	291.701	22,9	14.662	18,5	42.470	8,1	348.833	18,6
da 70 a 74	334.689	26,3	15.552	19,6	62.485	12,0	412.726	22,0
da 75 a 79	249.148	19,6	12.288	15,5	86.581	16,6	348.017	18,6
da 80 a 84	162.891	12,8	11.101	14,0	102.698	19,7	276.690	14,8
da 85 a 89	87.748	6,9	6.616	8,4	94.367	18,1	188.731	10,1
90 e oltre	44.779	3,5	6.075	7,7	77.060	14,8	127.914	6,8
<b>TOTALE</b>	<b>1.271.621</b>	<b>100,0</b>	<b>79.212</b>	<b>100,0</b>	<b>521.253</b>	<b>100,0</b>	<b>1.872.086</b>	<b>100,0</b>
<i>Età media</i>	<i>74,6</i>		<i>74,7</i>		<i>78,8</i>		<i>75,8</i>	
<b>Totale</b>								
Minore di 60	21.160	1,4	24.563	12,5	44.694	7,4	90.417	3,8
da 60 a 64	194.085	7,4	34.420	14,1	33.270	5,3	261.775	7,6
da 65 a 69	500.429	23,5	37.207	17,6	53.533	8,2	591.169	19,6
da 70 a 74	587.317	26,6	32.251	14,8	78.945	12,4	698.513	22,4
da 75 a 79	458.170	18,0	23.644	12,7	106.808	15,2	588.622	16,9
da 80 a 84	302.993	12,8	20.155	11,2	121.802	18,8	444.950	14,0
da 85 a 89	165.732	6,7	13.592	8,6	108.308	17,2	287.632	9,2
90 e oltre	76.568	3,7	12.600	8,5	85.326	15,5	174.494	6,7
<b>TOTALE</b>	<b>2.306.454</b>	<b>100,0</b>	<b>198.432</b>	<b>100,0</b>	<b>632.686</b>	<b>100,0</b>	<b>3.137.572</b>	<b>100,0</b>
<i>Età media</i>	<i>74,5</i>		<i>71,8</i>		<i>77,8</i>		<i>75,0</i>	

La distribuzione delle pensioni per categoria e classi di importo mensile (Tavola 9) mette in evidenza che il 10,5% delle pensioni pubbliche ha un importo mensile inferiore ai 1.000 euro, il 39% tra 1.000 e 1.999,99 euro e il 37,7% di importo tra 2.000 e 2.999,99; infine, il 12,8% ha un importo dai 3.000 euro mensili lordi in su.



Tavola 9. DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI IMPORTO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2024 PER CATEGORIA E SESSO

Classi di importo	Vecchiaia e anzianità		Inabilità		Superstiti		Totale	
	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale
<b>Maschi</b>								
Fino a 499,99	929	0,1	274	0,2	25.104	22,5	26.307	2,1
da 500,00 a 749,99	1.564	0,2	1.262	1,1	30.532	27,4	33.358	2,6
da 750,00 a 999,99	5.793	0,6	1.957	1,6	24.747	22,2	32.497	2,6
da 1.000,00 a 1.249,99	17.862	1,7	4.015	3,4	15.233	13,7	37.110	2,9
da 1.250,00 a 1.499,99	41.516	4,0	8.309	7,0	8.897	8,0	58.722	4,6
da 1.500,00 a 1.749,99	90.121	8,7	12.037	10,1	3.798	3,4	105.956	8,4
da 1.750,00 a 1.999,99	147.087	14,2	13.620	11,4	1.378	1,2	162.085	12,8
da 2.000,00 a 2.249,99	105.682	10,2	10.140	8,5	527	0,5	116.349	9,2
da 2.250,00 a 2.499,99	127.016	12,3	13.683	11,5	327	0,3	141.026	11,1
da 2.500,00 a 2.999,99	218.554	21,1	24.735	20,7	410	0,4	243.699	19,3
da 3.000,00 a 3.499,99	97.961	9,5	15.408	12,9	219	0,2	113.588	9,0
3.500,00 e oltre	180.748	17,5	13.780	11,6	261	0,2	194.789	15,4
<b>TOTALE</b>	<b>1.034.833</b>	<b>100,0</b>	<b>119.220</b>	<b>100,0</b>	<b>111.433</b>	<b>100,0</b>	<b>1.265.486</b>	<b>100,0</b>
<i>Importo medio mensile</i>	<i>2.873,7</i>		<i>2.518,5</i>		<i>841,0</i>		<i>2.661,2</i>	
<b>Femmine</b>								
Fino a 499,99	1.310	0,1	235	0,3	21.537	4,1	23.082	1,2
da 500,00 a 749,99	7.229	0,6	1.194	1,5	44.809	8,6	53.232	2,8
da 750,00 a 999,99	58.760	4,6	2.640	3,3	98.898	19,0	160.298	8,6
da 1.000,00 a 1.249,99	95.039	7,5	6.295	7,9	125.797	24,1	227.131	12,1
da 1.250,00 a 1.499,99	121.389	9,5	18.964	23,9	81.762	15,7	222.115	11,9
da 1.500,00 a 1.749,99	139.390	11,0	16.905	21,3	53.524	10,3	209.819	11,2
da 1.750,00 a 1.999,99	155.732	12,2	12.513	15,8	33.970	6,5	202.215	10,8
da 2.000,00 a 2.249,99	155.214	12,2	7.902	10,0	19.019	3,6	182.135	9,7
da 2.250,00 a 2.499,99	210.139	16,5	6.893	8,7	10.409	2,0	227.441	12,1
da 2.500,00 a 2.999,99	257.222	20,2	4.091	5,2	10.499	2,0	271.812	14,5
da 3.000,00 a 3.499,99	20.714	1,6	337	0,4	7.649	1,5	28.700	1,5
3.500,00 e oltre	49.483	3,9	1.243	1,6	13.380	2,6	64.106	3,4
<b>TOTALE</b>	<b>1.271.621</b>	<b>100,0</b>	<b>79.212</b>	<b>100,0</b>	<b>521.253</b>	<b>100,0</b>	<b>1.872.086</b>	<b>100,0</b>
<i>Importo medio mensile</i>	<i>2.135,9</i>		<i>1.748,0</i>		<i>1.363,6</i>		<i>1.904,4</i>	
<b>Totale</b>								
Fino a 499,99	2.239	0,1	509	0,3	46.641	7,4	49.389	1,6
da 500,00 a 749,99	8.793	0,4	2.456	1,2	75.341	11,9	86.590	2,8
da 750,00 a 999,99	64.553	2,8	4.597	2,3	123.645	19,5	192.795	6,1
da 1.000,00 a 1.249,99	112.901	4,9	10.310	5,2	141.030	22,3	264.241	8,4
da 1.250,00 a 1.499,99	162.905	7,1	27.273	13,7	90.659	14,3	280.837	9,0
da 1.500,00 a 1.749,99	229.511	10,0	28.942	14,6	57.322	9,1	315.775	10,1
da 1.750,00 a 1.999,99	302.819	13,1	26.133	13,2	35.348	5,6	364.300	11,6
da 2.000,00 a 2.249,99	260.896	11,3	18.042	9,1	19.546	3,1	298.484	9,5
da 2.250,00 a 2.499,99	337.155	14,6	20.576	10,4	10.736	1,7	368.467	11,7
da 2.500,00 a 2.999,99	475.776	20,6	28.826	14,5	10.909	1,7	515.511	16,4
da 3.000,00 a 3.499,99	118.675	5,1	15.745	7,9	7.868	1,2	142.288	4,5
3.500,00 e oltre	230.231	10,0	15.023	7,6	13.641	2,2	258.895	8,3
<b>TOTALE</b>	<b>2.306.454</b>	<b>100,0</b>	<b>198.432</b>	<b>100,0</b>	<b>632.686</b>	<b>100,0</b>	<b>3.137.572</b>	<b>100,0</b>
<i>Importo medio mensile</i>	<i>2.466,9</i>		<i>2.210,9</i>		<i>1.271,5</i>		<i>2.209,7</i>	



## GLOSSARIO

**Importo complessivo annuo:** Importo annuo delle pensioni vigenti al 1° gennaio. Tale valore è fornito dal prodotto tra il numero delle pensioni, l'importo mensile della pensione pagata al 1° gennaio dell'anno e il numero di mensilità per cui è previsto il pagamento. La spesa pensionistica che ne consegue rappresenta un dato di stock e pertanto non coincide con la spesa pensionistica desunta dai dati contabili degli enti che hanno erogato la prestazione (dato economico di bilancio).

**Pensione:** la prestazione in denaro periodica e continuativa erogata individualmente da enti pubblici e privati in seguito a: raggiungimento di una determinata età; maturazione di anzianità di versamenti contributivi; mancanza o riduzione della capacità lavorativa per menomazione congenita e sopravvenuta; morte della persona protetta e particolare benemeranza verso il Paese. Il numero delle pensioni può non coincidere con quello dei pensionati in quanto ogni individuo può beneficiare di più prestazioni. Nel caso di pensioni indirette o reversibili a favore di più contitolari, si considerano tante pensioni quanti sono i beneficiari della prestazione.

**Pensione ai superstiti:** trattamento pensionistico erogato ai superstiti di pensionato o di assicurato in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti.

**Pensione di anzianità/anticipata:** il trattamento pensionistico corrisposto ai lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti contributivi e eventualmente anagrafici per la cessazione dell'attività lavorativa nella gestione di riferimento, anticipatamente rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

**Pensione di inabilità:** prestazione economica, legata al versamento di contributi e il riconoscimento da parte degli organi competenti dell'Ente previdenziale di una assoluta e permanente impossibilità di svolgere mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica, oppure svolgere in via permanente attività lavorativa oppure ad ottenere una collocazione lavorativa continua e remunerativa. Comprende le pensioni dirette privilegiate spettanti al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente derivante da infermità riconosciuta dipendente da causa, o concausa, di servizio; per il diritto a tale prestazione non è richiesto alcun requisito minimo di servizio, basta un solo giorno di lavoro.

**Pensione di invalidità, di vecchiaia e anzianità e ai superstiti (IVS):** pensione corrisposta dai regimi previdenziali di base in conseguenza dell'attività lavorativa svolta dalla persona protetta al raggiungimento di determinati limiti di età anagrafica, di anzianità contributiva e in presenza di inabilità (pensioni dirette di inabilità, vecchiaia e anzianità). In caso di morte della persona in attività lavorativa o già in pensione tali prestazioni possono essere corrisposte ai superstiti (pensioni indirette e reversibili).



**Pensione di vecchiaia:** il trattamento pensionistico corrisposto ai lavoratori che abbiano raggiunto, nella Cassa pensioni di riferimento, l'età stabilita per la cessazione dell'attività lavorativa e che siano in possesso dei requisiti contributivi minimi previsti dalla legge.

**Spesa pensionistica:** (vedi Importo complessivo).

## **AVVERTENZE**

**Ripartizione geografica:** *Nord:* Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; *Centro:* Toscana, Umbria, Marche, Lazio; *Sud e isole:* Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

**Arrotondamenti:** per effetto degli arrotondamenti operati nelle elaborazioni i totali possono non corrispondere alle somme delle rispettive componenti, sia per i valori assoluti sia per i valori percentuali.



## APPENDICE NORMATIVA

### 1. Introduzione

L'INPDAP (*Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazione Pubblica*), è stato istituito come ente pubblico non economico con il D. Lgs. 479 del 30/06/1994, con l'obiettivo di fondere in un unico organismo tutte le attività e responsabilità fino ad allora in carico ai seguenti Enti:

- l'ENPAS (*Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali*), competente per la liquidazione del trattamento di fine servizio al personale dipendente dallo Stato;
- l'INADEL (*Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali*), competente per la liquidazione del trattamento di fine servizio ai dipendenti degli enti locali;
- l'ENPDEP (*Ente nazionale previdenza dipendenti enti diritto pubblico*), competente per la liquidazione dell'assegno funerario al personale dipendente dagli enti di diritto pubblico.

All'INPDAP vengono inoltre date in gestione le seguenti casse previdenziali in precedenza gestite dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro:

- CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali);
- CPS (Cassa pensioni sanitari);
- CPUJ (Cassa pensioni ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari);
- CPI (Cassa pensioni insegnanti).

A decorrere dal 1° gennaio 1996, ha in carico anche la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali e delle altre categorie di personale (CTPS), i cui trattamenti di pensione erano direttamente a carico del bilancio dello Stato.

La legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'art. 21, comma 1, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la soppressione dell'I.N.P.D.A.P., con attribuzione delle relative funzioni all'INPS che succede all'Ente soppresso in tutti i rapporti attivi e passivi.

Il sistema pensionistico dei Dipendenti Pubblici prevede quindi le seguenti cinque Casse pensionistiche:

1. Cassa Pensioni Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL) a cui è iscritto il personale di ruolo, non di ruolo e a part-time delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Aziende Ospedaliere (non medici) e di alcuni Enti parastatali ed Istituzioni pubbliche.

Deriva dall'unificazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 379/55, tra:

- la Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed agli altri impiegati comunali, istituita con la legge 12-12-1907, n° 754, successivamente denominata Cassa

di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti Locali (R.D.L. del 3 marzo 1938, n° 680);

➤ la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti Locali, istituita con legge dell'11 giugno 1916, n° 720.

2. Cassa Pensioni Sanitari (CPS) a cui è iscritto il personale medico delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri ed enti equiparati nonché ai medici comunali e provinciali, nei casi in cui tali figure non siano state abolite dalla normativa sul servizio sanitario nazionale.

E' stata istituita con la legge 14 luglio 1898, n. 335 e il relativo ordinamento è disciplinato dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035.

3. Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) a cui è iscritto il personale di ruolo, non di ruolo ed a part-time docente delle scuole elementari e degli asili nido non statali, dipendenti dai comuni o parificate, e gli educatori femminili e delle scuole elementari per ciechi e sordomuti.

E' stata istituita con la legge 6 febbraio 1941, n°176 che ne disciplina l'ordinamento.

4. Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari ed coadiutori (CPUG) a cui è iscritto il personale di ruolo, non di ruolo ed a part-time del Ministero di Grazia e Giustizia con la qualifica di Ufficiale Giudiziario, Aiutante Ufficiale Giudiziario e Coadiutore.

E' stata istituita con la legge 12 Dicembre 1907 n. 754 e con il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 fu varata l'Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa.

5. Cassa Trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS) a cui è iscritto il personale di ruolo e a part-time:

- dei Ministeri;
- insegnante e non insegnante della scuola o dell'università;
- delle aziende autonome (ANAS, Monopoli di Stato, A.I.M.A., Cassa depositi e prestiti, Vigili del fuoco);
- dei corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo forestale e relativi Cappellani);
- delle forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Capitanerie di Porto e relativi Cappellani);
- i magistrati ed equiparati (Magistratura ordinaria, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Magistratura militare, Avvocatura di Stato);
- della carriera diplomatica;
- della carriera prefettizia.

È stata istituita con legge 8 agosto 1995 n. 335. Fino a quella data lo Stato introitava il contributo versato dal lavoratore e, al momento del collocamento a riposo dello stesso, erogava la pensione con prelievo diretto da un apposito capitolo del bilancio statale.

## **2. Prestazioni a carico della Gestione Dipendenti Pubblici**

La Gestione Dipendenti Pubblici eroga ai propri iscritti la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata (che sostituisce, dall'1/1/2012, la pensione di anzianità in base all'art. 24, commi 10 e 11 della Legge n. 214/2011), la pensione di inabilità, la pensione di privilegio (inabilità per cause di servizio) riservata al Personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, e la pensione ai superstiti.

## **3. Requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata**

### **Pensione di vecchiaia**

#### 1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Requisito contributivo: a decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.

Requisito anagrafico: per l'accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

Anni	Uomini	Donne	
		Dipendenti private	Lavoratrici autonome
<b>2012</b>	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi
<b>2013</b>	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
<b>2014-2015</b>	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
<b>2016-2017</b>	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
<b>2018</b>	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
<b>2019 -2024</b>	67 anni	67 anni	67 anni

#### 2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:

- a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico di cui al precedente punto 1), se l'importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte (dal 1.1.2024 una volta) l'importo dell'assegno sociale;
- b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall'importo della pensione. Per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 70 anni e 3 mesi, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è di 70 anni e 7 mesi e dal 2019 di 71 anni.

## **Pensione anticipata**

### 1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esiste più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata, che presenta i requisiti contributivi illustrati nel seguente schema:

<b>Anno</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>
<b>2012</b>	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
<b>2013</b>	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
<b>2014-2015</b>	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
<b>2016-2018</b>	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
<b>2019-2026</b>	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Il suddetto sistema di disincentivazione, già congelato sino al 31.12.2017 dall'articolo 1, co. 113 della legge 190/2014, è stato soppresso in via definitiva, anche dopo il 2017, dall'articolo 1, co. 194 della legge 232/2016.

### 2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) secondo i seguenti requisiti contributivi:

<b>Anno</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>
<b>2012</b>	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
<b>2013</b>	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
<b>2014-2015</b>	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
<b>2016-2018</b>	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
<b>2019-2026</b>	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo - con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria - mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione ad un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

b) Al compimento di 63 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte (dal 1.1.2024 3 volte) l'importo mensile dell'assegno sociale. Per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 63 anni e 3 mesi, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è di 63 anni e 7 mesi e dal 2019 è di 64 anni.

#### **4. Norme specifiche per il comparto difesa e sicurezza (CTPS)**

Il comparto difesa e sicurezza continua a beneficiare delle vecchie regole di pensionamento. L'articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 ha previsto l'adozione di un regolamento su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, compresi quelli relativi al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui al D. Lgs. 195/1995.

Il Regolamento tuttavia ad oggi, non è stato ancora emesso per il comparto difesa e sicurezza. Da ciò deriva che nei confronti del personale di questo comparto continuano a trovare applicazione i requisiti vigenti fino al 31 dicembre 2011 che devono comunque essere adeguati con la speranza di vita e continuano ad essere interessati dalla finestra mobile.



Per quanto riguarda le **pensioni di vecchiaia** il quadro normativo di riferimento è quello dell'articolo 924, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che dispone la possibilità di pensionamento al raggiungimento del 60esimo anno di età, salvo diverse disposizioni a seconda del grado e del ruolo ricoperto, con un'anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni. Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità), cioè i 35 anni di contributi. Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere adeguato alla speranza di vita.

La **pensione anticipata** invece si ottiene:

- 1) al raggiungimento di una anzianità contributiva di 40 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall'età.
- 2) al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 57 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall'età.
- 3) al raggiungimento della massima anzianità contributiva (corrispondente all'aliquota del 80%) e in presenza di un'età anagrafica di almeno 53 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall'età. Di fatto, questo canale di uscita è stato superato dall'introduzione del sistema contributivo per le quote di anzianità maturate dal 2012, tranne i casi in cui la predetta aliquota dell'80% sia già stata raggiunta al 31 dicembre 2011. Nei confronti di detto personale che matura i requisiti di cui ai punti 2) e 3), per l'accesso alla pensione, continua ad applicarsi la cd "finestra mobile" di 12 mesi. Qualora il diritto alla pensione venga maturato con i 40 anni di anzianità contributiva la cd "finestra mobile" sarà di 13, 14 e 15 mesi in relazione all'anno di maturazione del relativo requisito (2012 = 13 mesi, 2013 = 14 mesi, dal 2014 = 15 mesi).

## **5. Legge 30 dicembre 2023, n. 213** (Legge di bilancio 2024)

La legge di bilancio 2024 (Legge 213/2023) prevede alcuni interventi per le pensioni delle Gestioni dipendenti pubblici. In particolare, viene introdotta la modifica dei criteri di calcolo delle quote retributive delle pensioni liquidate a medici e infermieri, enti locali, maestri (CPDEL, CPS, CPI) e ufficiali giudiziari (CPUG), a decorrere dal 1° gennaio 2024, per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995. Tali nuovi criteri di calcolo si applicano ai soli casi di pensioni anticipate i cui requisiti siano maturati dopo il 31 dicembre 2023 e in modo graduale a medici e infermieri che posticipano il pensionamento dopo aver maturato i requisiti per l'uscita anticipata (per ogni mese in più di lavoro, il taglio dell'aliquota di rendimento sulla quota



retributiva si ridurrà di 1/36). Sono esclusi dall'applicazione dei nuovi criteri di calcolo coloro che hanno maturato i requisiti nel 2023.

Inoltre, è previsto l'allungamento delle finestre per l'uscita anticipata del personale sanitario, dipendenti degli enti locali, maestri e ufficiali giudiziari, che passa dai 3 mesi del 2024, a 4 mesi fino al 2025, a 5 mesi fino al 2026, a 7 mesi fino al 2027, e a 9 mesi a partire dal 2028.